

DIRETTORE GENERALE

Al Senato della Repubblica  
Commissione Lavoro, Previdenza  
Sociale  
COMM11A@senato.it

Alla Camera dei Deputati  
Commissione Lavoro Pubblico e  
Privato  
com lavoro@camera.it

Oggetto: Atti del Governo nn. 176, 177, 178 e 179.

Nel far seguito alle audizioni svoltesi in merito agli Atti del Governo in oggetto, si forniscono taluni contributi concernenti gli Atti n.177 e n. 178.

### Atto del Governo n. 177

**Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 183/2014.**

#### **Art. 4, comma 17, lett. c).**

*17. L'ANPAL al fine di promuovere possibili, sinergie logistiche stipula apposite convenzioni a titolo gratuito con:*

- a) ..omissis;*
- b) .. omissis;*
- c) l'INAIL, allo scopo di raccordare le attività in materia di collocamento e reinserimento lavorativo delle persone con disabilità da lavoro;*

La disposizione sembrerebbe accogliere una proposta di integrazione formulata dall'Istituto in merito alla realizzazione di possibili sinergie tra l'ANPAL e l'INAIL, in relazione allo svolgimento di funzioni e compiti in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. Tuttavia la stessa limita le possibilità di tali sinergie solo al campo logistico e non le prevede in via generale, come richiesto, con riferimento alle attività del reinserimento del personale con disabilità.

Infatti, al fine di raccordare la disciplina contenuta nello schema di decreto legislativo con le competenze attribuite all'INAIL in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro dall'art. 1, comma 166, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 <sup>1</sup>, l'Istituto aveva rappresentato l'esigenza di modificare l'originaria

<sup>1</sup> "Sono attribuite all'INAIL le competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, da realizzare con progetti personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla

formulazione dell'art. 5 "Funzioni e compiti dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro" dello schema di decreto legislativo, inserendo al comma 2, dopo la lett. c), la lett. d) : "l'INAIL, allo scopo di realizzare le necessarie sinergie con l'Istituto in relazione allo svolgimento di funzioni e compiti in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro".

## Art. 32

*1. A titolo sperimentale, per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2016, si applicano i seguenti benefici:*

*a) ..omissis.*

*b) L'aliquota contributiva del 10 per cento di cui all'articolo 1, comma 773, della legge 296/2006, è ridotta al 5 per cento.*

*... omissis*

A decorrere dal 1° gennaio 2007, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 773 della Legge 296/2006 che ha modificato la disciplina previdenziale dell'apprendistato, la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani è complessivamente rideterminata in misura pari al 10 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Il predetto articolo 32 amplia la portata degli incentivi da applicare alla contribuzione dovuta per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, in quanto riconosce, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e sino al 31 dicembre 2016, la riduzione dell'aliquota unica contributiva dal 10 al 5 per cento.

A tale riguardo il riferimento ai contributi dovuti dal datore di lavoro contenuto nell'articolo 32, comma 1, lettera b) dello schema di decreto legislativo deve intendersi comprensivo anche dei premi assicurativi Inail. Infatti, per effetto della ripartizione del contributo dovuto per gli apprendisti fra le gestioni previdenziali interessate<sup>2</sup>, l'aliquota di competenza Inail è

---

*ricerca di nuova occupazione, con interventi formativi di riqualificazione professionale, con progetti per il superamento e per l'abbattimento delle barriere architettoniche sui luoghi di lavoro, con interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è a carico del bilancio dell'INAIL, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".*

<sup>2</sup> Il D.M. 28 marzo 2007, reso noto con il comunicato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 104168 del 13 luglio 2007, pubblicato in G.U. n. 161 del 13 luglio 2007, in attuazione dell'art. 1, comma 773, L. 29 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, in materia di contributi previsti per l'assicurazione degli apprendisti.

fissata nella misura dello 0,30% e tale quota è riscossa dall'Inps che, poi, provvede a riversarla all'Inail.

Il comma 6 dell'articolo 32 in esame prevede la relativa copertura finanziaria per tutti gli oneri derivanti dai commi 1 e 3, ivi compresa, quindi, anche la copertura delle minori entrate per l'Istituto, per effetto della riduzione dell'aliquota unica contributiva dal 10 al 5 per cento.

Premesso che non sussiste l'esigenza di apportare modifiche o integrazioni all'art. 32, comma 1, lett. b), si ritiene, comunque, auspicabile - così come già prospettato in sede di predisposizione dello schema di provvedimento in esame - una disciplina generale delle attività di tirocinio (curriculare ed extracurriculare) che oggi dal punto di vista amministrativo non godono di benefici e, in particolar modo, dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale con periodi di applicazione in azienda.

#### **Atto Governo n. 178**

#### ***Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale.***

L'Inail ha sempre manifestato forti perplessità e preoccupazioni sulla scelta dell'istituzione dell'Agenzia unica, proponendo, al fine di razionalizzare l'attività, il ricorso ad una più integrata ed efficace attività di coordinamento, già prevista dal decreto legislativo n. 124/2004, non sufficientemente realizzata nel tempo. Tale scelta avrebbe consentito di raggiungere gli stessi obiettivi fissati dalla legge delega senza intervenire sugli assetti organizzativi e funzionali dell'Inail ( e dell'Inps), evitando anche ulteriori oneri.

L'esigenza, peraltro, chiaramente avvertita nel testo del decreto (che segna, comunque, un miglioramento oggettivo rispetto all'ipotesi iniziale) di dover garantire la continuità della funzione svolta dall'Istituto e la sua peculiare specificità, hanno portato alla scelta di una soluzione organizzativa, di fatto costruita sulla dipendenza funzionale dall'Agenzia dei corpi ispettivi INPS ed INAIL (organicamente dipendenti dagli istituti), che sulla base delle passate esperienze, creerà delle difficoltà operative difficilmente superabili.

Peraltro, nell'ottica del "Polo della Salute e Sicurezza", per l'Istituto, dovrebbero essere privilegiati modelli organizzativi volti a favorire il potenziamento delle sinergie tra l'Inail e le Aziende sanitarie locali, in linea con l'esigenza di assicurare standard omogenei di sicurezza su tutto il territorio nazionale, evitando di confondere i piani della salute e sicurezza con i profili attinenti la regolarità della posizione di ciascun singolo lavoratore. Aspetti questi che rischiano, viceversa, di essere, ancora una volta, concretamente disattesi con la creazione di una struttura generalista a vocazione prevalentemente

“previdenziale”. Una problematica questa che non si risolverebbe neanche con soluzioni organizzative che, motivate da giustificate ragioni economiche, prevedano la confluenza di tutti i corpi ispettivi presso uno degli enti previdenziali.

Le preoccupazioni ancora sussistenti si correlano, nello specifico, all'esigenza di:

- garantire le specificità dell'Istituto in materia di valutazione del rischio assicurato negli ambienti di lavoro;
- erogare tempestivamente le prestazioni economiche;
- perseguire l'incremento delle entrate provenienti dal contrasto del fenomeno dell'evasione/elusione dei premi assicurativi;
- valorizzare gli investimenti effettuati per la realizzazione di un sistema per la gestione dell'incarico ispettivo completamente integrato con i processi istituzionali dell'Istituto e con il sistema di *business intelligence*, che consente un ottimale utilizzo del personale ispettivo.

L'obiettivo sotteso alla delega di rendere più efficiente l'attività ispettiva si sarebbe peraltro potuta conseguire attraverso misure più stringenti di coordinamento e la realizzazione della banca dati prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 124/2004, al fine di evitare la duplicazione degli interventi.

Un obiettivo, questo, che, per quanto riguarda l'INAIL, è stato concretamente perseguito nel tempo anche con investimenti nel campo delle infrastrutture informatiche. Ai fini, infatti, della creazione della predetta banca dati, l'Istituto ha fornito tutti i dati necessari, con modalità massive, dall'aprile del 2009 a tutto il 2011, mentre a partire dal 2012 fornisce i dati di tutte le ispezioni tramite cooperazione applicativa. L'INAIL, inoltre, nell'ambito del protocollo d'intesa sottoscritto il 3 agosto del 2010 tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate, ha realizzato i servizi necessari per consentire agli ispettori del lavoro di accedere in consultazione on-line ai seguenti dati:

- Libro Unico del Lavoro;
- Anagrafiche Ditte;
- Consultazione DURC;
- Dichiarazione RLS;
- Dichiarazione Unità Produttive.

L'Istituto, tuttavia, non ha mai avuto accesso al Portale della Vigilanza realizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che avrebbe consentito di meglio coordinare l'attività ispettiva e di evitare eventuali duplicazioni degli interventi ispettivi, come anche nelle finalità dell'articolo 10, del D.Lgs. n. 124/2004 (Banca dati delle aziende ispezionate). Duplicazioni che, comunque, non trovano riscontro per l'Inail, in quanto da una verifica effettuata nel 2014, sono stati rilevati 120 casi di sovrapposizione a fronte di circa 24.000 imprese ispezionate, per lo più con la Guardia di finanza.

Si rileva, infine, che - in carenza di uno specifico studio di fattibilità comprendente la quantificazione degli oneri connessi all'integrazione/riuso delle procedure informatiche e degli applicativi realizzati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dall'Inail e dall'Inps per lo svolgimento dell'attività ispettiva, nonché quelli necessari per la realizzazione di un sistema di "intelligence" per l'individuazione delle imprese da sottoporre a controllo - non può essere garantita l'attuazione delle disposizioni contenute nella legge delega "senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

Più in dettaglio, si espongono le seguenti osservazioni sul testo in esame:

- Art. 2, comma 2, lettera d): per la formazione del personale in materia di applicazione della tariffa dei premi non è stato previsto il coinvolgimento dell'Inail;
- Art. 4, comma 1: necessario prevedere puntualmente le attribuzioni ed i compiti del Consiglio di Amministrazione, evitando interrelazioni non ben definite con il Direttore e prevedendo che anche il potere di adottare gli atti regolamentari della vita interna dell'Ispettorato sia attribuito allo stesso. Il consiglio di amministrazione, proprio in ragione dei legami ineliminabili con le funzioni di Inps e di Inail, non può ridursi ad organo privo di poteri sostanziali dovendo, viceversa, costituire l'organo propositivo di tutte le attività dell'*Ispettorato*.

Giuseppe Lucibello

